

# *Studio Commerciale Toro & Ruscetta*

----- *Revisori Legali* -----

*Dott. Stefania Toro*  
*Dott. Felice Ruscetta*  
*Dott. Silvia Ruscetta*  
*Dott. Patrizia Toro*  
*Dott. Paola Ruscetta*

Oggetto: note per audizione 7 luglio 2020 dott. Felice Ruscetta - Presidente Comitato Scientifico Associazione nazionale ADR e Crisi.

Si suggeriscono le seguenti modifiche alla L. 155/2017 relativamente alla creazione solo presso le Camere di Commercio in quanto c'è preoccupazione per l'elevato numero di procedure previste che saranno attivate. Infatti da un articolo comparso su il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" di febbraio 2020 si evidenzia la preoccupazione ed il ritardo con cui il Sistema Camerale si sia attivato per rispondere alle necessità della creazione dei cd "OCRI". Da una indagine commissionata nel 2019 (ante pandemia COVID19) dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano è risultato che un'azienda su due raggiunge almeno un parametro per cui sarebbe soggetta a segnalazione. L'attuale situazione economica ha determinato un peggioramento della situazione economica e finanziaria del mondo produttivo che ha determinato il rinvio dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza fino al 1 settembre 2021.

Si propone pertanto di tornare alla versione originaria elaborata dalla Commissione Rordorf con la creazione di sezioni specializzate all'interno degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) che ad oggi ne risultano iscritti presso il Registro del Ministero della Giustizia in un numero considerevole (n. 273) che potrebbero garantire il servizio con professionisti specializzati e formati nell'ambito aziendalistico e non concorsualistico, dovendo assistere l'imprenditore nelle scelte strategiche per il superamento della crisi.

Si suggerisce inoltre di rendere obbligatoria la segnalazione della crisi solo per le aziende di maggiori dimensioni (oltre 10 milioni di euro di fatturato) e lasciare all'imprenditore in crisi la facoltà di rivolgersi all'OCRI prevedendo eventualmente misure premiali da definirsi per le aziende con limiti dimensionali inferiori alla suddetta soglia di fatturato.

## *Modifiche alla legge 155/2017*

*Le modifiche suggerite al Titolo I e II nascono dalla necessità di eliminare lesione che la creazione dell'OCRI solo nelle Camere di Commercio ha creato al diritto di scelta del cittadino italiano, già ratificata e normata in campo medico dalla Legge 833/78.*

*Si propone, quindi, un ritorno alla versione originaria del testo così come elaborata dalla Commissione Rordorf (art. 4).*

## **Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo I, Capo I**

20122 – Milano – Corso Monforte, n. 7  
66100 – Chieti – Via Madonna degli Angeli, n. 163 – Tel. 0871/401849  
65127 - Pescara – Piazza Ettore Troilo, n. 11  
e-mail [ruscetta@commercialisti.it](mailto:ruscetta@commercialisti.it)

## **Art. 2**

Lettera t: aggiungere dopo “codice”, “e che nella specifica sezione fallimentare già prevista all’art. 4 della Riforma hanno il compito di ricevere le segnalazioni dell’allerta e gestire il procedimento dell’allerta e il procedimento della composizione assistita della crisi.”

Lettera u: aggiungere dopo “hanno il compito”, “insieme con le sezioni fallimentari degli OCC”

## **Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo II, Capo I**

### **Art 12**

Comma 2: aggiungere dopo “OCRI”, “e alla specifica sezione fallimentare degli OCC”

## **Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo II, Capo II**

### **Art. 16**

TITOLO – Aggiungere “e specifiche sezioni fallimentari degli OCC”

Comma 1: aggiungere dopo “capo III”, “Assolvono alla medesima funzione le specifiche sezioni fallimentari costituite all’interno degli OCC”

Comma 3: eliminare dopo “tramite il referente”

### **Art. 17**

Eliminare il comma 6

### **Art. 18**

Comma 1: sostituire “l’OCRI”, con “il referente dell’organismo incaricato”

Comma 3: sostituire “dinanzi all’OCRI” con “dinanzi all’Organismo incaricato”

## **Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo II, Capo III**

### **Art. 23**

Comma 1: sostituire “dell’OCRI”, con “dell’organismo incaricato”

***n.b. si indicano le sopra indicate modifiche che saranno possibili solo in sede di conversione in legge del Decreto, trattandosi di un correttivo al testo della L. 155/2017.***

By  
Felsa Marotta